



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Vigilanza Creditizia e Finanziaria

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI
COLLEGATI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMI 4, 4-TER E 4-QUATER,
DEL TESTO UNICO BANCARIO**

Il presente documento fornisce uno schema di disciplina in materia di attività di rischio verso soggetti collegati, ai sensi dell'art. 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del Testo unico bancario. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 15 settembre 2007, a:

Banca d'Italia, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali, Divisione Normativa, via Milano, 53 - 00184 ROMA, oppure, via posta elettronica, all'indirizzo cna.normativa@bancaditalia.it

Documento per la consultazione

Agosto 2007

1. Premessa

Nel presente documento si definiscono, in vista della formulazione di una proposta di delibera al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), le linee della regolamentazione attuativa dell'articolo 53, comma 4 e seguenti, del Testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni - "TUB") in materia di attività di rischio verso soggetti collegati, al fine di raccogliere commenti e osservazioni nonché di acquisire dagli intermediari informazioni sulle relazioni attualmente intrattenute con i soggetti collegati, ivi comprese le modalità di gestione e controllo di tali relazioni. Ciò consentirà una compiuta verifica dell'impatto di alcune opzioni regolamentari, anche nell'ottica di contenere gli oneri connessi con l'applicazione della nuova disciplina.

In particolare, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del TUB la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, fissa le condizioni e i limiti per l'assunzione da parte delle banche di attività di rischio nei confronti di soggetti che possono esercitare un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti ad essi collegati. Specifici limiti e condizioni possono essere stabiliti dalla Banca d'Italia ove verifichi in concreto situazioni di conflitto di interessi. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di individuare i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni previste comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi, ove ne ricorra la circostanza, con la partecipazione detenuta (art. 53, comma 4-ter).

L'art. 53, comma 4-quater, prevede infine che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplini i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti collegati in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

La nuova disciplina si articolerà in una deliberazione del CICR, da adottare su proposta della Banca d'Italia, e nelle disposizioni di vigilanza attuative della Banca d'Italia.

Le ragioni di una nuova deliberazione del CICR - che sostituirebbe quella già assunta il 22 febbraio 2006 in materia di *Disciplina delle attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati* (¹) - è da ricondurre alle modifiche nel frattempo apportate al citato art. 53 del TUB dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

Rispetto alla formulazione previgente, la disposizione non reca più un'elencazione tassativa dei soggetti da considerare "collegati" alla banca, i quali devono ora essere individuati dalla normativa secondaria alla luce del criterio generale dell'influenza sulla gestione, né sono predeterminati i criteri da seguire per determinare le condizioni e i limiti delle attività di rischio.

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti, soprattutto di natura industriale, ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle valutazioni concernenti l'assunzione di attività di rischio nei loro confronti, determinando distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esponendo la banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, creando un

¹ Tale deliberazione aveva tra l'altro abrogato la disciplina in materia di attività di rischio verso parti correlate contenuta nella deliberazione del CICR del 19 luglio 2005 relativa alla *Disciplina delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri intermediari nonché dei finanziamenti bancari a parti correlate* (cfr. articolo 3, comma 4 della delibera CICR del 22/02/2006 che abroga il Capo III della delibera CICR del 19 luglio 2005).

potenziale danno per i depositanti e gli azionisti (di maggioranza e/o di minoranza), anche *sub specie* di *pricing* delle operazioni a condizioni non di mercato.

La disciplina si articola in due parti:

- a) una prima parte contiene l'individuazione delle "parti correlate" e dei soggetti a queste connessi, da considerarsi nel loro complesso come "soggetti collegati";
- b) la seconda stabilisce le condizioni e i limiti per l'assunzione di attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti indicati *sub a*).

Resta ferma la disciplina in materia di "concentrazione dei rischi" contenuta nelle *Istruzioni di Vigilanza per le banche* (Circ. Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999), fino al 31/12/2007, e nelle *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche* (Circ. Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006).

Le soluzioni previste tengono conto, oltre che dell'esperienza maturata in altre giurisdizioni:

- degli standard internazionali di vigilanza stabiliti in materia dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: il *Core Principle* n. 11 prevede, in particolare, che al fine di prevenire abusi derivanti da esposizioni verso parti correlate e di gestire i conflitti di interesse, le Autorità di vigilanza devono avere il potere di prescrivere che tali relazioni si sviluppino in modo trasparente e oggettivo ("*on an arm's length basis*") siano effettivamente monitorate e vengano adottate misure appropriate per controllare o mitigare i rischi. A tal fine, lo stesso Comitato indica gli *essential criteria* rilevanti per un giudizio di *compliance* con il suddetto principio ⁽²⁾;
- gli obblighi informativi - a cui sono tenute, tra l'altro, tutte le banche italiane - previsti dallo IAS 24 in ordine alle transazioni con "parti correlate".

Si terrà altresì conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile.

2. L'individuazione dei "soggetti collegati"

Confermando l'impostazione della delibera CICR del 22 febbraio 2006, i "soggetti collegati" interessati dalla disciplina sono individuati distinguendo tra "parti correlate" e "soggetti connessi" a una parte correlata.

² Secondo quanto previsto dal Comitato di Basilea la regolamentazione deve prevedere: 1) un'ampia definizione di parti correlate (eventualmente con un potere discrezionale delle Autorità di vigilanza nell'applicazione caso per caso); 2) la concessione delle esposizioni verso parti correlate a condizioni di mercato; 3) l'approvazione da parte dell'organo amministrativo delle esposizioni di importo significativo o connotate da particolari rischi; 4) l'esclusione dal processo decisionale dei soggetti in conflitto di interesse; 5) in via generale o caso per caso, limiti stringenti alle esposizioni, la deduzione di queste ultime dal patrimonio regolamentare ovvero garanzie specifiche; 6) politiche e processi per il controllo delle esposizioni; 7) un report all'Autorità di vigilanza.

Le "parti correlate" sono individuate in alcune categorie di soggetti direttamente collegati alla banca. In particolare, vi rientrano:

- a) gli esponenti della banca e della società capogruppo (soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo);
- b) il soggetto che controlla la banca e i titolari di partecipazioni rilevanti;
- c) i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi o clausole statutarie, uno o più componenti dell'organo amministrativo e, nel modello dualistico, del consiglio di sorveglianza della banca o della società capogruppo.

Per quanto concerne l'individuazione delle partecipazioni rilevanti ai fini di quanto indicato *sub b)*, la soglia di partecipazione al capitale verrà fissata in misura non superiore al 5 per cento del capitale (es. 2, 3 o 5 per cento).

I "soggetti connessi" a una parte correlata sono individuati in:

- a) le società e altri enti controllati da una parte correlata;
- b) i soggetti controllanti una parte correlata e le società sottoposte a comune controllo di una parte correlata.

Rispetto alla delibera del febbraio 2006 - che in materia si limitava a riprendere quanto previsto dall'art. 53, comma 4, TUB a seguito delle modifiche introdotte dalla legge sul risparmio - la regolamentazione proposta si caratterizza per talune semplificazioni, in quanto non sarebbero più espressamente indicati tra i soggetti collegati alla banca:

- i) i soggetti in grado di nominare esclusivamente membri del collegio sindacale (mentre restano parti correlate i sindaci medesimi);
- ii) le società che condividono uno o più esponenti con la banca.

A fronte di tali semplificazioni va tuttavia preservata, anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa, la possibilità di estendere il novero dei "soggetti collegati" (correlati e/o connessi) ricomprendendovi anche i soggetti che intrattengono - con la banca, la società capogruppo, una parte correlata o un soggetto connesso - rapporti di affari, familiari, personali o societari (ivi incluse le società controllate dalla banca che rientrano nella nozione di parte correlata alla base del *Core Principle* n. 11 e dello IAS 24) ⁽³⁾.

Tale obiettivo può essere perseguito attraverso due modalità: o intervenendo direttamente con la regolamentazione (istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia), attraverso un ampliamento della lista tassativa dei soggetti da considerare collegati, oppure attribuendo alla responsabilità di ciascun intermediario (o capogruppo) il compito di individuare gli ulteriori soggetti da considerare collegati ai fini dell'applicazione della disciplina in esame. Quest'ultimo meccanismo, che ha il pregio della maggiore flessibilità, consente di calibrare il campo di

³ La rilevanza dei rapporti di affari (contratti di fornitura, consulenze, ecc.) è particolarmente importante anche ai fini della previsione contenuta nel comma 4-*quater* dell'art. 53 TUB, che richiede di disciplinare i conflitti di interesse in relazione "ad altre tipologie di rapporti di natura economica" (oltre alle "attività di rischio" propriamente dette).

applicazione delle regole in relazione a quelle relazioni che effettivamente assumono rilievo per le finalità della normativa e, nel contempo, permette di arginare fenomeni di elusione della disciplina, evitando un'eccessiva pervasività della medesima. La regolamentazione potrebbe fornire criteri generali per l'individuazione di tali soggetti (es. rischio concreto di inquinamento del processo decisionale, tipologia di attività svolta) nonché indicare le modalità operative da seguire nello svolgimento di tale adempimento (es. attribuzione della funzione ad un comitato indipendente all'interno della banca), nell'ambito della più generale disciplina delle procedure e dei controlli sulle operazioni con parti correlate (cfr. *infra*).

Resta fermo, in ogni caso, il potere della Banca d'Italia di stabilire condizioni e limiti specifici ove rilevi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi (secondo periodo del comma 4 dell'art. 53 del TUB).

Gli operatori sono sollecitati a fornire il proprio avviso sull'indicazione dei soggetti collegati e sulle soluzioni per la loro individuazione, anche facendo riferimento a eventuali accorgimenti già in essere per prevenire e gestire conflitti di interesse e ottemperare agli obblighi di legge connessi all'applicazione dell'art. 136 TUB e agli IAS.

Trattandosi di una rilevazione condotta anche al fine di valutare il rapporto costi-benefici della regolamentazione, si invitano gli intermediari a fornire indicazioni anche sull'onerosità connessa con l'elaborazione delle informazioni richieste dalla disciplina.

3. Le condizioni e limiti per le attività di rischio

La regolamentazione è incentrata innanzitutto sulla determinazione di condizioni e limiti quantitativi all'ammontare delle attività di rischio verso soggetti collegati.

In particolare, sono previsti due limiti:

- a) consolidato: le attività di rischio di un gruppo bancario verso ciascun soggetto collegato (parte correlata e l'insieme dei soggetti ad essa connessi) non deve superare una determinata percentuale del patrimonio di vigilanza a livello consolidato; la percentuale verrebbe fissata ad un livello comunque non superiore al 20 per cento;
- b) individuale: le medesime esposizioni di cui *sub* a), devono essere contenute entro una determinata percentuale (anch'essa da fissare nel limite massimo del 20 per cento) del patrimonio di vigilanza individuale di ciascuna banca; per le banche appartenenti a un gruppo bancario il limite individuale potrebbe essere più elevato di quello previsto in via generale (ma comunque non superiore al 20 per cento), fermo restando il rispetto del limite consolidato da parte del gruppo ⁽⁴⁾.

Ai fini dell'applicazione dei limiti potrebbero essere previste soglie diversificate a seconda della tipologia di parti correlate (ad esempio, differenziando gli esponenti aziendali rispetto alle altre categorie di parti correlate) o anche nell'ambito di ciascuna tipologia in

⁴ Si tratterebbe, nella sostanza, di una disposizione simile a quella già utilizzata per i limiti alla concentrazione dei rischi delle banche appartenenti a gruppi bancari.

relazione a determinate caratteristiche (es. natura dell'incarico dell'esponente, attività industriale o finanziaria svolta dal partecipante al capitale).

Verrà, altresì, valutata l'opportunità di stabilire i limiti prendendo in considerazione le attività ponderate per il rischio (anziché quelle al valore di bilancio) in modo che le restrizioni all'assunzione di attività verso soggetti collegati risultino graduate a seconda della rischiosità propria di ciascuna relazione.

Dall'applicazione dei limiti potrebbero essere esentate le esposizioni intra-gruppo (per le quali andrebbero in ogni caso rispettate le disposizioni, cfr. *infra*, relative a procedure e controlli, con particolare riguardo al rispetto delle condizioni di mercato). La nozione di gruppo non coinciderebbe necessariamente con quella di "gruppo bancario" prevista del TUB e potrebbe ricomprendere soggetti ulteriori, quali, ad esempio, la banca comunitaria che esercita il controllo sul gruppo.

Soglie diverse potrebbero essere stabilite per le banche in forma cooperativa per tener conto della natura mutualistica dell'attività svolta.

Quale "sanzione" specifica nei casi di superamento delle soglie si prevede la deduzione dal patrimonio delle eccedenze (fermi ovviamente il potere sanzionatorio ex art. 144 del TUB e la sospensione dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione ai sensi dell'art. 53, comma 4-ter, TUB).

In considerazione dei rilevanti impatti della disciplina sulle banche e sul finanziamento delle imprese, verrà definito un regime transitorio per il rientro delle eccedenze.

Per la nozione di "attività di rischio" si fa riferimento a quella contenuta nelle *Istruzioni di Vigilanza per le banche* (Circ. 229/1999) in materia di coefficiente di solvibilità (Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II) e nelle *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche* (Circ. 263/2006) in materia di "concentrazione dei rischi" (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I).

Su tutti i suddetti profili si sollecitano gli operatori a fornire commenti. In particolare, potrebbero risultare utili valutazioni concernenti l'individuazione di limiti massimi alle esposizioni inferiori al 20 per cento (ad es. 3, 5 o 10 per cento) e il possibile impatto dei medesimi sulla situazione aziendale, sulla base delle posizioni verso soggetti collegati attualmente in essere presso le banche.

4. Procedure e controlli

Un'efficace regolamentazione delle attività di rischio verso parti correlate richiede anche la previsione di adeguate procedure e controlli sia nella fase genetica delle relazioni, sia per il monitoraggio nel continuo delle stesse.

La correttezza del procedimento con cui si instaura una relazione con una parte correlata, l'oggettività e la trasparenza del processo decisionale, l'effettiva capacità di misurare e fronteggiare i rischi insiti nell'esposizione assunta costituiscono, infatti, presidi essenziali per la sana e prudente gestione degli intermediari così come per la tutela degli interessi dei vari soggetti

coinvolti. A tali fini assume particolare rilievo la circostanza che le relazioni con parti correlate presentino condizioni economico-contrattuali di mercato.

La nuova disciplina includerebbe prescrizioni riguardanti:

- a) modalità di deliberazione delle relazioni d'affari con parti correlate, che tengano conto di quanto previsto dall'art. 136 TUB e siano volte a garantirne l'oggettività e la trasparenza, con particolare riguardo all'applicazione di condizioni di mercato;
- b) gli specifici controlli che le banche devono effettuare sull'andamento delle relazioni.

Verrebbe rimessa in primo luogo alla responsabilità degli organi aziendali della banca e/o della capogruppo la verifica del requisito delle condizioni di mercato.

Considerate le previsioni normative e le iniziative di autoregolamentazione ⁽⁵⁾ già vigenti in materia di operazioni con parti correlate e al fine di poter individuare in maggiore dettaglio i più idonei presidi organizzativi e procedurali in materia, gli intermediari sono invitati a fornire indicazioni: su soluzioni organizzative (organi e soggetti coinvolti), sistemi, procedure e controlli già posti in essere per gestire e monitorare le operazioni con parti correlate, sia in fase iniziale sia nel continuo; sui criteri e sulle modalità per individuare le parti correlate e le operazioni rilevanti; sulla documentazione e la reportistica già predisposta.

⁵ Cfr., ad esempio, il punto 9 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.